

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124^{1 2 3}

¹ L'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 252/2005 ha abrogato il decreto legislativo n. 124/1993.

In base a quanto previsto dall'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005, il decreto legislativo n. 124/1993 continua ad applicarsi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si veda anche l'art. 1, comma 156, della legge n. 205/2017, il quale dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni pre-vigenti".

Il decreto legislativo n. 124/1993, inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005, continua ad applicarsi ai contratti di assicurazione di carattere previdenziale (PIP) che non si siano adeguati, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, alle disposizioni di quest'ultimo decreto legislativo, ad eccezione della materia fiscale, in relazione alla quale, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, si applicano agli aderenti a tali fondi pensione le disposizioni fiscali in materia di contributi e prestazioni contenute nel decreto legislativo n. 252/2005.

² Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate da: decreto legislativo n. 585/1993, legge n. 335/1995, decreto-legge n. 669/1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, legge n. 449/1997, legge n. 144/1999, decreto legislativo n. 47/2000, legge n. 388/2000, decreto legislativo n. 168/2001, decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, legge n. 350/2003, legge n. 243/2004 e legge n. 296/2006.

³ Tra parentesi quadre [] sono riportati i refusi e le disposizioni che, sulla base della sopravvenuta legislazione, sono superate.

(Il testo originario è stato pubblicato nella G.U. del 27 aprile 1993, n. 40, ed è entrato in vigore il 28 aprile 1993)

*Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*⁴.

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema

⁴ L'art. 3, comma 1, lettera v), della legge n. 421/1992 dispone che: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: (omissis)

v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989 n.88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'art.17 della legge 29 dicembre 1990 n.408."

obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Art. 2.
Destinatari

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

*b-bis)*⁵ per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

*b-ter)*⁶ per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565⁷, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

*a)*⁸ per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b-bis)* e *b-ter)*, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

⁵ Lettera introdotta dall'art. 4, comma 1, della legge n. 335/1995.

⁶ Lettera introdotta dall'art. 17, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 47/2000.

⁷ Si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" istituito in seno all'INPS.

⁸ Lettera modificata dall'art. 4, comma 2, della legge n. 335/1995 e dall'art. 17, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 47/2000.

Art. 3.⁹
Istituzione delle forme pensionistiche complementari

(*omissis*)

Art. 4.¹⁰
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

(*omissis*)

Art. 5.¹¹
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

(*omissis*)

Art. 6.¹²
Regime delle prestazioni e modelli gestionali.

(*omissis*)

Art. 6-bis.¹³
Banca depositaria

(*omissis*)

Art. 6-ter.¹⁴
Convenzioni

(*omissis*)

⁹ Si veda ora l'art. 3 del decreto legislativo n. 252/2005.

¹⁰ Si veda ora l'art. 4 del decreto legislativo n. 252/2005.

¹¹ Si veda ora l'art. 5 del decreto legislativo n. 252/2005.

¹² Si veda ora l'art. 6 del decreto legislativo n. 252/2005.

¹³ Si veda ora l'art. 7 del decreto legislativo n. 252/2005.

¹⁴ Si veda ora l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005.

Art. 7.
Prestazioni

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

2.¹⁵ Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b-ter*), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*).

4.¹⁶ L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione^{17 18} dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per te-

¹⁵ Comma modificato dall'art. 17, comma 1, lett. *c*), del decreto legislativo n. 47/2000.

¹⁶ Comma sostituito dall'art. 58, comma 8, lett. *b*), della legge n. 144/1999.

¹⁷ **L'art. 7, comma 2, della legge 53/2000** dispone che: "*Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 (congedi per la formazione) e 6 (congedi per la formazione continua) della presente legge.*"

¹⁸ **L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001** dispone che: "*Durante i periodi di frui-*

rapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lett. *c*). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335¹⁹;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

zione dei congedi di cui all'art.32 (congedo parentale), il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 2000 n.53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione."

¹⁹ Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo n. 47/2000.

Art. 8.*Finanziamento*²⁰

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati²¹, ovvero di soggetti di cui all'articolo 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

1-bis²² Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b-ter*), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo.

2.²³ Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,

²⁰ **L'art. 8, comma 2, della legge n. 335/1995** dispone che: "Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui l'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data".

²¹ **L'art. 71, comma 4, della legge n. 144/1999** dispone che: "Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124, e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto."

²² Comma introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 47/2000 e, successivamente, così modificato dall'art. 78, comma 14, della legge n. 388/2000.

²³ Comma modificato dall'art. 8 della legge n. 335/1995.

stabilito in percentuale²⁴ della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo²⁵.

²⁴ **L'art. 3, comma 25, della legge n. 335/1995** dispone che: "Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto".

²⁵ Per i dipendenti pubblici si veda l'accordo quadro sottoscritto dall'Aran e dalle organizzazioni sinda-

5.²⁶**Art. 9.**²⁷*Fondi pensione aperti**(omissis)***Art. 9-bis.**²⁸*Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti**(omissis)***Art. 9-ter.***Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita*^{29 30}

cali il 29 luglio 1999 e il D.P.C.M. del 20.12.1999, come modificato dal D.P.C.M. del 2.3.2001.

Si veda anche l'**art. 1, comma 157, della legge n. 205/2017**, il quale dispone che: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)”*.

²⁶ Si veda ora l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005.

²⁷ Si veda ora l'art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005.

²⁸ Si veda ora l'art. 13 del decreto legislativo n. 252/2005.

²⁹ Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 47/2000.

³⁰ **L'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 47/2000** dispone che: *“Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile*

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.

Art. 10.*Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione*³¹

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio³²:

a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter³³;

1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi”.

³¹ Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 1), del decreto legislativo n. 47/2000.

³² Alinea modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 585/1993.

³³ Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b) punto 2) del decreto legislativo n. 47/2000.

c) il riscatto della posizione individuale.

1-*bis*.³⁴ Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter* è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art.7.

1.³⁵ Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter* possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

2.³⁶ Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter* conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

3-*bis*.³⁷ Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter*, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocimento agli iscritti ai fondi.

3-*ter*.³⁸ In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per

vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.

3-*quater*.³⁹ In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter* prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

3-*quinq*.⁴⁰ I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter* prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-*bis* e 9-*ter*, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.

Art. 11.⁴¹

Vicende del fondo pensione

(*omissis*)

Art. 12.⁴²

Contributo di solidarietà

(*omissis*)

Art. 13.

*Trattamento tributario
dei contributi e delle prestazioni*⁴³

1.⁴⁴

2.⁴⁵

³⁴ Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b) punto 3) del decreto legislativo n. 47/2000.

³⁵ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) punto 4) del decreto legislativo n. 47/2000.

³⁶ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) punto 5) del decreto legislativo n. 47/2000.

³⁷ Comma introdotto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 335/1995 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 6) del decreto legislativo n. 47/2000.

³⁸ Comma introdotto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 335/1995 e modificato dall'art. 58, comma 8, lett. c), della legge n. 144/1999.

³⁹ Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b) punto 7) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁴⁰ Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b) punto 7) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁴¹ Si veda ora l'art. 15 del decreto legislativo n. 252/2005.

⁴² Si veda ora l'art. 16 del decreto legislativo n. 252/2005.

⁴³ Si veda la nota 1.

⁴⁴ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c) punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

3.⁴⁶4.⁴⁷5.⁴⁸6.⁴⁹7.⁵⁰8.⁵¹9.⁵²10.⁵³11.⁵⁴12.⁵⁵

13.⁵⁶ Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente

⁴⁵ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c) punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁴⁶ Disposizione superata. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 314/1997 ha sostituito l'art. 48 del DPR n. 917/1986 (T.u.i.r.). Detto articolo è stato da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 47/2000 e non riguarda più la materia della previdenza complementare.

⁴⁷ Disposizione superata. L'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 47/2000 ha riscritto l'art. 10, comma 1 lett. e-bis) del T.u.i.r..

⁴⁸ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁴⁹ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁵⁰ Disposizione superata. L'art. 10, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 47/2000 ha riscritto l'art. 47, comma 2, lett. h-bis) del T.u.i.r.

⁵¹ Disposizione superata. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 314/1997 ha sostituito l'art. 48 del T.u.i.r.. Detto articolo è stato da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 47/2000 e non riguarda più la materia della previdenza complementare.

⁵² Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁵³ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁵⁴ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁵⁵ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), punto 1) del decreto legislativo n. 47/2000.

⁵⁶ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), punto 2) del decreto legislativo n. 47/2000.

decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.⁵⁷

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

(omissis)

Art. 14-bis.⁵⁸

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter

(omissis)

Art. 14-ter.⁵⁹

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili

(omissis)

Art. 14-quater.⁶⁰

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421

(omissis)

⁵⁷ Si veda ora l'art. 17 del decreto legislativo n. 252/2005.

⁵⁸ Si veda ora l'art. 17 del decreto legislativo n. 252/2005.

⁵⁹ Si veda ora l'art. 17 del decreto legislativo n. 252/2005.

⁶⁰ Si veda ora l'art. 17 del decreto legislativo n. 252/2005.

Art. 15.⁶¹*Responsabilità degli organi del fondo**(omissis)***Art. 16.**⁶²*Vigilanza sui fondi pensione**(omissis)***Art. 17.**⁶³*Compiti della commissione di vigilanza**(omissis)***Art. 18.***Norme finali*

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421⁶⁴, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, [mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994]⁶⁵ Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni⁶⁶ dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle di-

sposizioni attuative dell'articolo 6, commi [4]⁶⁷ e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa⁶⁸.

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima⁶⁹.

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.

5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi [4]⁷⁰ e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000

⁶¹ Si vedano ora gli artt. 5, commi 7 e 8, e 19-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005.

⁶² Si veda ora l'art. 18 del decreto legislativo n. 252/2005, entrato in vigore il 14 dicembre 2005.

⁶³ Si veda ora l'art. 19 del decreto legislativo n. 252/2005, entrato in vigore il 14 dicembre 2005.

⁶⁴ La legge 23 ottobre 1992, n. 421, è entrata in vigore il 15 novembre 1992.

⁶⁵ Termine così definito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 585/1993. Considerato il superamento della versione iniziale dell'art. 13 disposto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335/1995 e ora dal decreto legislativo n. 47/2000, il rinvio effettuato dall'art. 18, comma 1, ai commi 5 e 7 dell'art. 13 ha perso rilievo.

⁶⁶ Termine portato da due a quattro anni dall'art. 15, comma 1, della legge n. 335/1995.

⁶⁷ Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 335/1995, deve intendersi all'art. 6, comma 4-*quinquies*.

⁶⁸ Lettera modificata dall'art. 15, comma 2, della legge n. 335/1995.

⁶⁹ Comma modificato dall'art. 15, comma 3, della legge n. 335/1995.

⁷⁰ Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 335/1995, è all'art. 6, comma 4-*quinquies*.

per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma 6.

6-bis.⁷¹ Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'art.16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'art.17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7⁷² e 8. In presenza di squilibri finan-

ziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. [Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.⁷³] Al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13⁷⁴.

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis.⁷⁵

8-ter.⁷⁶

8-quater.⁷⁷

nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art.59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuta in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo".

⁷³ Detto riferimento ha perso rilievo, considerato che i commi 2 e 3 dell'art. 13 sono disposizioni superate. Al riguardo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, si applica la disciplina fiscale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2000.

⁷⁴ Periodo introdotto dall'art. 15, comma 4, lett. b), della legge n. 335/1995.

⁷⁵ Si veda ora l'art. 20, comma 7 e 8, del decreto legislativo n. 252/2005.

⁷⁶ Si veda ora l'art. 20, comma 7 e 8, del decreto legislativo n. 252/2005.

⁷⁷ Si veda ora l'art. 20, comma 7 e 8, del decreto legislativo n. 252/2005.

⁷¹ Comma introdotto dall'art. 59, comma 40, della legge n. 449/1997.

⁷² **L'art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998** dispone che: "Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,

8-*quinquies*.⁷⁸ L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.⁷⁹

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70⁸⁰, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'articolo 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Art.18-bis.

Sanzioni penali ed amministrative

1.⁸¹

2.⁸²

3.⁸³

4.⁸⁴

5.⁸⁵

5-bis.⁸⁶

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁷⁸ Comma introdotto dall'art. 15, comma 5 della legge n. 335/1995.

⁷⁹ La Corte Costituzionale con ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 289, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo n. 124/1993.

⁸⁰ **L'art. 64, comma 1, della legge n. 144/1999** dispone che: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali".

I commi 2 e ss. del predetto art. 64 dispongono la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi per la previdenza integrativa dell'AGO per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

⁸¹ Si veda ora l'art. 19-bis del decreto legislativo n. 252/2005.

⁸² Si veda ora l'art. 19-ter del decreto legislativo n. 252/2005.

⁸³ Si veda ora l'art. 19, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 252/2005.

⁸⁴ Si veda ora l'art. 19-quater, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 252/2005.

⁸⁵ Si veda ora l'art. 19-quater, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 252/2005.

⁸⁶ Si veda ora l'art. 19-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005.